



**REGOLAMENTO**  
**PER ACQUISIZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**  
**SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.**

**Sispi S.p.A.**

*Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/06/2017*

## SOMMARIO

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 2 – PRINCIPI COMUNI</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 3 – QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 4 – PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 6 – REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 7 – MODALITA’ DI COSTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI SISPI</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 8 – MODALITÀ DELLE ACQUISIZIONI SOTTO SOGLIA</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 9 – ACQUISTI PER CASSA</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 10 – ACQUISTI DI MODICO VALORE INFERIORE A 1.000 €</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 11 – AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00</b> .....	<b>8</b>
Art. 11.1 – AFFIDAMENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA .....	8
Art. 11.2 – AFFIDAMENTO DIRETTO.....	8
Art. 11.3 – LIMITE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI .....	9
Art. 11.4 – L’AVVIO DELLA PROCEDURA .....	9
Art. 11.5 – I CRITERI DI SELEZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE .....	9
Art. 11.6 – STIPULA DEL CONTRATTO .....	11
<b>ART. 12 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000 E INFERIORE A € 150.000 E PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI SUPERIORI A € 40.000 E INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA</b> .....	<b>11</b>
ART. 12.1 - AVVIO DELLA PROCEDURA.....	11
ART. 12.2 – CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA.....	12
Art. 12.3 – MODALITA’ DI CONDUZIONE DELLE INDAGINI DI MERCATO .....	12
ART. 12.4 – CONFRONTO COMPETITIVO TRA OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI E INVITATI .....	13
ART. 12.5 – SCELTA DELL’AFFIDATARIO.....	14
Art. 12.6 – SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	15
ART. 12.7 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, VERIFICA DEI REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .....	15
Art. 12.8 – STIPULA DEL CONTRATTO.....	16
<b>ART. 13 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000 E INFERIORE A 1.000.000 €</b> .....	<b>16</b>
<b>ART. 14 – AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 €</b> .....	<b>16</b>
<b>Art. 15 – PUBBLICITA’</b> .....	<b>16</b>
<b>Art. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b> .....	<b>17</b>
<b>Art. 17 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE</b> .....	<b>17</b>

## PREMESSA

"SISPI - SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.p.A." o per brevità "SISPI S.p.A." è la società in house del Comune di Palermo costituita per la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la conduzione tecnica del Sistema Informatico e Telematico Comunale (SITEC) per il Comune di Palermo.

SISPI S.p.A., in quanto società a totale partecipazione pubblica inserita nel conto economico consolidato del Comune di Palermo, è tenuta all'osservanza delle norme del D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 e s.m.i. (di seguito anche "Codice") per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

In particolare per le categorie merceologiche (**energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**) è previsto l'obbligo ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012. La possibilità di acquisire autonomamente le suddette categorie merceologiche è concessa purché si dimostri di ottenere un risparmio di almeno il 10% rispetto al corrispettivo in convenzioni per telefonia fissa e mobile e un risparmio di almeno il 3% rispetto al corrispettivo in convenzioni per le altre categorie merceologiche. Tale possibilità (cd. **Outside Option**) è stata sospesa dal Legislatore in via sperimentale dal **01/01/2017 al 31/12/2019**.

Per gli acquisti di **beni e servizi informatici e di connettività** di qualunque importo è previsto l'obbligo di approvvigionarsi solo attraverso Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori ai sensi dei commi 512 – 520 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (**Legge di Stabilità 2016**), modificata dalla L. 232/2016 (Legge Bilancio per il 2017). La Sispi potrà procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati nelle suddette modalità devono essere comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

Sispi S.p.A., fuori delle ipotesi sopra dette, ha facoltà e non obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui Sispi S.p.A. non se ne avvale deve comunque utilizzarne i parametri prezzo - qualità per le proprie gare autonomamente gestite.

Le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate dall'ANAC relativamente agli acquisti sotto soglia prevedono la possibilità per le stazioni appaltanti di adottare un regolamento che disciplini gli acquisti sotto soglia.

## Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4, le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
2. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture per le quali è applicabile il seguente regolamento sono quelle di importo inferiore alle soglie comunitarie indicate all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, di seguito specificate:

- Euro 209.000 per gli appalti pubblici di servizi e forniture;
  - Euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e concessioni;
  - Euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
3. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
  4. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Sispi, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile della U.O. o della Funzione richiedente e/o del Responsabile del procedimento.
  5. Sispi S.p.A., laddove espleta affidamenti di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiore alle soglie comunitarie, come indicate dall'art. 35, comma 1 del Codice, procede con le procedure ordinarie ivi previste.

## **Art. 2 – PRINCIPI COMUNI**

1. L'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 D.Lgs. 50/2016, la Sispi S.p.A. garantisce in aderenza:
  - a) al principio di **economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b) al principio di **efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - c) al principio di **tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - d) al principio di **correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - e) al principio di **libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - f) al principio di **non discriminazione** e di **parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - g) al principio di **trasparenza** e **pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

- h) al principio di **proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - i) al principio di **rotazione**, il non consolidarsi di rapporti solo con imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
3. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, la Sispi S.p.A. tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lettera b) e c) del Codice).

### **Art. 3 – QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016, SISPI S.p.A., per poter procedere autonomamente agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, SISPI S.p.A. dovrà obbligatoriamente conseguire adeguata qualificazione in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.
2. La mancanza di possesso della necessaria qualificazione ex art. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 non consente di procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture suddetti, ma consente di effettuare le acquisizioni ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
3. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.).

### **Art. 4 – PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI**

1. L'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 impone alle stazioni appaltanti di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
2. Sispi S.p.A., data la natura dei propri affidamenti, adotta il programma biennale di forniture e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali.
3. Il programma biennale di forniture e servizi è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il budget.
4. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00.
5. Entro la fine dell'anno, Sispi pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) che prevede di inserire nella programmazione biennale ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività previste nell'ambito delle attività di razionalizzazione della spesa delle forniture e servizi.

### **Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Sispi S.p.A., in base al proprio modello organizzativo, ha individuato un responsabile del procedimento (RUP)

per tutte le acquisizioni sotto soglia, al quale sono demandati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice e dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, oltre che dal presente Regolamento.

2. Il RUP, oltre ai compiti specificamente previsti dalle disposizioni del Codice e dalle indicazioni generali delle Linee Guida, nello svolgimento delle proprie attività:
  - formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti di lavori, servizi e forniture;
  - cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
  - segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nella attuazione degli interventi;
  - coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, laddove necessaria, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempestività e delle modalità da seguire;
  - provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
  - provvede a verificare la corretta e tempestiva raccolta e pubblicazione dei dati, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di propria competenza.
3. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

#### **Art. 6 – REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

1. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di appalto, non devono trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
2. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di idoneità professionale, di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016; nonché, qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, quantità, qualità ed importanza dell'affidamento, gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016.
3. I requisiti e le capacità richiesti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione e devono risultare adeguati e, comunque non eccessivi rispetto alle esigenze della SISPI S.p.A., commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità dell'appalto ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve svolgersi.
4. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento sotto soglia, gli operatori economici devono produrre una dichiarazione contenente le proprie informazioni relativamente ai dati generali e al possesso dei requisiti richiesti dalla SISPI, attraverso la compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) o analoga dichiarazione.
5. Le verifiche sul possesso dei requisiti saranno espletate, a cura della SISPI S.p.A., nelle procedure per le quali vi è l'obbligo normativo attraverso il sistema AVCPass (Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici), secondo le modalità rese note dalla stessa Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (oggi ANAC). E' in facoltà di SISPI

S.p.A. utilizzare il sistema AVCPass anche nelle procedure esentate dall'obbligo di utilizzo dello stesso, come previsto nella deliberazione ANAC n. 157/2016.

#### **Art. 7 – MODALITA' DI COSTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI SISPI**

1. SISPI S.P.A. può individuare gli operatori economici per le procedure di affidamento di lavori, di servizi e forniture, selezionandoli dall'Albo fornitori SISPI appositamente costituito, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, secondo le modalità individuate nel Documento “Norme per l'istituzione e la gestione Telematica dell'Albo Fornitori da consultare per affidamenti di lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Bandi di gara, avvisi, albo fornitori e regolamento”.
2. L'albo fornitori Sispi è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della SISPI di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, anche nel rispetto del principio di rotazione.
3. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Società trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e avvisi” e tramite altre forme di pubblicità scelte dalla Stazione Appaltante, al fine di consentire massima visibilità.
4. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
5. La SISPI esclude dall'albo fornitori Sispi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stessa, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa; hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale; si siano resi responsabili di false dichiarazioni; non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l'abilitazione.

#### **Art. 8 – MODALITÀ DELLE ACQUISIZIONI SOTTO SOGLIA**

1. Le acquisizioni di lavori, di beni e servizi di importi sotto soglia comunitaria possono essere effettuate:
  - in **amministrazione diretta** ex art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016;
  - per **affidamento diretto** ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
  - per **procedura negoziata** ex art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016;
  - per **procedura ordinaria** ex art. 36, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016.
2. Nelle ipotesi di amministrazione diretta, le acquisizioni sono effettuate dal responsabile del procedimento mediante personale dipendente della Società, o eventualmente assunto per l'occasione, con impiego di materiali e mezzi di proprietà della stessa Società o appositamente noleggiati secondo le esigenze.
3. Nelle altre ipotesi le acquisizioni avvengono mediante affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro, a soggetti terzi esterni alla SISPI.

#### **Art. 9 – ACQUISTI PER CASSA**

1. Gli acquisti per cassa sono gestiti direttamente dal Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo.
2. Per mezzo del servizio di cassa, si effettuano spese di importo limitato, relative ad acquisti di beni e/o servizi

urgenti, obbligatori per legge o di modico valore, quali:

- a) acquisti di valori bollati (marche da bollo);
  - b) pagamento sanzioni/multe (sanzioni codice della strada, ecc.);
  - c) erogazione di anticipi/saldi a dipendenti per trasferte di lavoro;
  - d) acquisti di modico valore presso cartolerie (piccola cancelleria), ferramenta (minuterie varie ad esempio martelli, chiavi inglesi, copia chiavi, ecc.) e/o supermercati (spese per acquisto bibite ed altri generi alimentari);
  - e) spese postali (pagamento bollettini, raccomandate, etc);
3. Tali beni e servizi possono essere acquistati direttamente dal Responsabile del servizio e pagati con contanti, purché il valore della singola transazione non superi l'importo di **euro 150,00** e solo previa autorizzazione del Responsabile della U.O. e/o Funzione richiedente.
  4. Il limite d'importo di euro 150,00 non opera per i pagamenti effettuati tramite bollettino di c/c relativi a multe, tasse o altri oneri e per i pagamenti dei necrologi.

**Art. 10 – ACQUISTI DI MODICO VALORE INFERIORE A 1.000 €**

1. Gli acquisti di modico valore inferiore a 1.000 euro possono essere effettuati con procedura autonoma ai sensi dell'art. 1, commi 502-503 della Legge di Stabilità 2016 – Legge n. 208/2015.
2. Per l'individuazione del fornitore non sussiste alcun obbligo di utilizzare l'Albo Fornitori o di effettuare indagini di mercato.

**Art. 11 – AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto e per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

**Art. 11.1 – AFFIDAMENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Gli affidamenti di lavori per importi inferiori a € 150.000,00 possono essere effettuati in amministrazione diretta.
2. I lavori in amministrazione diretta sono disposti dal Responsabile del Procedimento ed effettuati mediante personale dipendente aziendale, o eventualmente assunto per l'occasione, con impiego di materiali e di mezzi di proprietà della SISPI.
3. In caso di necessità di acquisire materiali o servizi dal mercato, si procederà a determinare il valore dell'acquisizione necessaria e, in base a tale valore, si sceglierà quale procedura porre in essere tra quelle disciplinate nel presente regolamento.

**Art. 11.2 – AFFIDAMENTO DIRETTO**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
2. L'affidamento diretto può espletarsi attraverso richieste di preventivo ad un solo operatore economico, individuato nelle modalità di seguito descritte, per l'acquisizione, a prezzo di mercato, di quanto necessario per il perseguimento dei fini della stazione appaltante e procedendo all'emissione di apposito ordine.



3. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà, per il RUP, di acquisire più preventivi, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi.
4. L'affidamento diretto deve rispettare, in ogni caso, i principi di cui all'art. 36 del Codice anche, attraverso la formazione di un elenco di potenziali affidatari (Albo fornitori aziendale) fra cui effettuare tali affidamenti.
5. In mancanza di potenziali affidatari di cui al comma precedente, il rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, sarà garantito attraverso l'espletamento di indagini di mercato da effettuarsi, a cura del RUP, mediante ricerche di mercato tramite internet o attingendo dall'elenco di fornitori presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. (MePA) o utilizzando altri strumenti simili.

**Art. 11.3 – LIMITE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI**

1. Al fine di garantire la rotazione, la trasparenza e libera concorrenza, nel corso dell'anno solare potranno essere affidati al medesimo fornitore fino ad un massimo di 5 affidamenti diretti. A prescindere dal numero di affidamenti diretti al medesimo fornitore, il valore complessivo degli affidamenti nell'anno solare non potrà, di regola e salvo eccezioni adeguatamente motivate, superare il limite massimo di 40.000,00 €.

**Art. 11.4 – L'AVVIO DELLA PROCEDURA**

1. La procedura di affidamento prende avvio con la Richiesta di Acquisto (RDA) del Responsabile dell'U.O. e/o Funzione richiedente.
2. L'avvio di ciascuna procedura di affidamento è di regola preceduto dalle alcune attività riportate e descritte nella richiesta di acquisto:
  - a) definizione dell'oggetto dell'affidamento;
  - b) valutazione dell'importo stimato massimo della procedura riferendosi, oltre che sui dati storici in possesso della società, ai prezzi praticati dalla CONSIP S.p.A. nell'esercizio delle proprie attività di committenza e agli indicatori di carattere pubblico comunque disponibili;
  - c) eventuale allegazione di una relazione tecnica, più o meno dettagliata a seconda della complessità dell'affidamento, a cura del soggetto richiedente. La relazione valorizza il fabbisogno stimato in termini quantitativi ed economici, sulla scorta dei risultati delle rilevazioni, delle analisi, degli studi e delle ricerche di cui alla precedente lettera.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 e s.m.i., per ogni affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro è acquisito dal sistema di monitoraggio delle gare pubbliche (SIMOG), lo **Smart CIG**, con modalità semplificate definite dall'ANAC, ad opera del RUP.

**Art. 11.5 – I CRITERI DI SELEZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE**

1. L'individuazione dell'operatore economico a cui affidare direttamente una fornitura, un servizio o un lavoro deve essere preceduta da un'attività istruttoria volta a conoscere le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari.
2. Tale istruttoria consta di alcune fasi:
  - a) Verifica della sussistenza di obblighi, in relazione alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro da acquisire, di approvvigionamento attraverso le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip o dalle Centrali di committenza regionali (**vedi obblighi indicati in premessa**), in caso di sussistenza di obblighi si procederà ad acquisire la fornitura, il servizio e il lavoro con un ordine diretto di acquisto (o.d.a) utilizzando lo strumento della Convenzione Consip o gli Accordi Quadro.

- b) Nell'ipotesi di beni, servizi e lavori di cui non è obbligatorio l'approvvigionamento tramite Consip o altri soggetti aggregatori, Sispi può procedere alternativamente alla:
- Verifica dell'esistenza del meta-prodotto sul MePA: Sispi verifica se il lavoro, la fornitura o il servizio da acquisire sia presente sul catalogo MePA, in caso di esito positivo si individua il fornitore che offre il meta-prodotto secondo il criterio del prezzo più basso;
  - Individuazione dei potenziali operatori economici mediante consultazione dell'albo fornitori Sispi con riferimento alla categoria merceologica relativa al lavoro, alla fornitura o al servizio da acquisire: la Sispi individua l'operatore economico a cui effettuare un affidamento diretto tramite il proprio Albo fornitori, riservandosi di interpellare più operatori economici per le richieste di preventivo, allo scopo di verificare i requisiti qualitativi e la congruità dei prezzi di distinti preventivi;
  - Individuazione potenziali operatori economici tramite indagini di mercato: nell'ipotesi in cui nell'albo fornitori Sispi non vi siano operatori economici per la categoria merceologica relativa al lavoro, alla fornitura o al servizio da acquisire, la Sispi può procedere all'individuazione di potenziali operatori economici tramite indagini di mercato nelle modalità specificate al successivo punto 12.3.
3. L'individuazione dell'operatore economico a cui affidare direttamente una fornitura, un servizio o un lavoro deve essere disposta secondo i seguenti criteri di selezione:
- Valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
  - Completamento precedente prestazione o integrazione precedente ordine;
  - Esclusività della fornitura, del servizio o del lavoro dimostrata da relazione tecnica allegata.
4. Per le acquisizioni, tramite i cataloghi MePA, di importo inferiore al limite di € 40.000,00 si procede seguendo discrezionalmente tre modalità:
- a) **Trattativa Diretta**: modalità di negoziazione semplificata che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico, può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (meta-prodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);
  - b) **Ordini diretto di acquisto (o.d.a.)**: modalità da adottare per forniture, servizi e lavori esistenti sui cataloghi MePA con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità della stazione appaltante, senza alcun tipo di negoziazione;
  - c) **Richiesta di offerta (r.d.o.)**: modalità da adottare per forniture, servizi e lavori con caratteristiche tecniche e condizioni particolari specificati nella scheda tecnica.
5. Nell'elaborazione delle specifiche tecniche del singolo affidamento, si tiene conto delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto e delle funzioni che è strumentalmente inteso a soddisfare, in coerenza con le specifiche previsioni normative e con riferimento agli standard ammessi dalle medesime.
6. Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi inferiori a 40.000,00 euro si procede alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarate dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, tramite richieste agli enti certificatori (Casellario giudiziale, Tribunale Sez. Fallimentare, Inps, Agenzia delle Entrate, Centri per l'impiego territorialmente competenti, etc) o tramite il sistema AVCPass.

7. Nell'ipotesi di operatore economico iscritto all'Albo Fornitori Sispi e tale verifica sia stata fatta in fase di ammissione e/o di aggiornamento dell'Albo, si omette di effettuare nuovamente tali verifiche, a condizione che i certificati in possesso della Sispi siano in corso di validità.
8. Negli affidamenti di lavori, forniture e servizi inferiori a 40.000,00 euro di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) è data facoltà alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 di richiedere la garanzia provvisoria. Di norma per tali affidamenti Sispi prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. Potrà essere richiesta, inoltre, polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

#### **Art. 11.6 – STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

#### **ART. 12 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000 E INFERIORE A € 150.000 E PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI SUPERIORI A € 40.000 E INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 e di servizi e di forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 35 del Codice avviene attraverso adesione a convenzioni CONSIP, se esistenti, oppure attraverso procedura negoziata, previa consultazione di almeno **cinque operatori economici per i servizi e le forniture**, e di almeno **dieci operatori economici per i lavori**, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. Al fine di garantire l'economicità e la tempestività delle forniture nonché le esigenze connesse all'efficiente organizzazione delle proprie attività, Sispi S.p.A., si riserva di affidare in via diretta un contratto esclusivamente nei seguenti casi adeguatamente motivati:
  - a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
  - b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per l'espletamento delle procedure di acquisizione con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alla amministrazione aggiudicatrice.

#### **ART. 12.1 - AVVIO DELLA PROCEDURA**

1. La procedura negoziata prende avvio sempre con la Richiesta di Acquisto (RDA) della U.O. e/o della Funzione richiedente, secondo le modalità indicate al precedente art. 11.4 del presente Regolamento.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 e s.m.i., per ogni affidamento superiore ai 40.000 € è acquisito dal sistema di monitoraggio delle gare pubbliche (SIMOG), il **CIG** (Codice Identificativo della Gara) con le modalità definite dall'ANAC, ad opera del RUP.

3. La procedura prende avvio attraverso lettera di invito a formulare offerta, inviata tramite raccomandata, per posta elettronica certificata o tramite piattaforma MePA. L' U.O. Acquisti procede a consultare gli operatori economici individuandoli dall'Albo fornitori aziendale o dal mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) o sulla base di indagine di mercato.
4. Al fine di individuare gli operatori economici da invitare al confronto competitivo si può ricorrere mediante consultazione dell'albo fornitori Sispi o tramite svolgimento di indagini di mercato, le cui modalità operative sono di seguito indicate.

#### **ART. 12.2 – CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA**

1. Per le procedure negoziate, la Sispi utilizza in via prevalente la piattaforma MePA, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a., previa verifica dell'esistenza del bando attinente alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro che si intende acquisire.
2. Nell'ipotesi in cui non è presente in MePa un bando attinente alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro che si intende acquisire, la procedura negoziata può essere svolta utilizzando la piattaforma telematica relativa all'Albo Fornitori Sispi o mediante lettera d'invito inviata ai fornitori tramite posta ordinaria o mediante PEC. In queste ultime ipotesi le offerte devono pervenire presso la sede di Sispi S.p.A., in busta chiusa, entro il termine perentorio prescritto nella richiesta di offerta. Tutte le offerte pervenute oltre detto termine saranno automaticamente escluse.
3. La scelta degli operatori economici da invitare a presentare offerta deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:
  - Verifica della presenza nell'Albo fornitori Sispi di operatori economici attinenti alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro che si intende acquisire;
  - In caso di esito positivo, verificare che gli operatori economici individuati nell'Albo fornitori Sispi, abbiano l'abilitazione al Bando MePA;
  - Individuati un numero di operatori economici presenti in Albo con abilitazione al relativo Bando MePA superiore al numero minimo previsto dal Codice (ovvero **cinque per forniture e servizi sotto soglia, dieci per lavori sino a € 150.000 e quindici per lavori sino a € 1.000.000**), procedere con la pubblicazione della RDO MePA;
  - Nell'ipotesi in cui gli operatori economici presenti in Albo con abilitazione al relativo Bando MePA siano in numero inferiore al numero minimo previsto dal Codice, la Sispi può procedere anche a pubblicare RDO aperta a tutti gli operatori economici abilitati al relativo bando MePA o in alternativa, la Sispi può procedere ad un'indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare altri operatori economici da invitare alla procedura.

#### **Art. 12.3 – MODALITA' DI CONDUZIONE DELLE INDAGINI DI MERCATO**

1. SISPI S.P.A. può individuare gli operatori economici da invitare attraverso una indagine di mercato, preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3. SISPI S.P.A., a tal fine, pubblica un avviso di indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Società trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e avvisi”, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L’avviso di indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, il criterio di aggiudicazione, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richieste, le modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse e l’indicazione della fase successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione.
5. Scaduto il termine per la presentazione di manifestazione di interesse si possono verificare due ipotesi:
  - a) nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia superiore al numero minimo previsto dal Codice, si procederà ad invitare tutti gli operatori che hanno manifestato interesse o a selezionare gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, se previsto nell’avviso di manifestazione di interesse e le cui modalità sono rese conoscibili agli operatori economici interessati tramite PEC e/o avviso pubblicato sul sito istituzionale;
  - b) nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia inferiore al numero minimo previsto dal Codice, la Sispi può procedere ad individuare ulteriori operatori economici mediante ricerche di mercato tramite internet o utilizzando altri strumenti similari.
6. Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, SISPI S.P.A. seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e comunque, nel rispetto del numero minimo previsto dalla normativa vigente.
7. In ogni caso dovrà essere rispettato il principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

#### **ART. 12.4 – CONFRONTO COMPETITIVO TRA OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI E INVITATI**

1. La Sispi può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice.
2. La Sispi invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente a presentare offerta tramite le modalità previste dal MePA, tramite la piattaforma telematica dell’albo fornitori Sispi, a mezzo PEC ovvero tramite lettera raccomandata.
3. La lettera d’invito inviata agli operatori economici deve riportare:
  - a) il codice CIG della procedura, per consentire ai partecipanti, ove obbligatorio, il pagamento del contributo di loro competenza e, se previsto, il CUP;
  - b) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;

- c) le condizioni di esecuzione in caso di lavori;
  - d) le garanzie richieste al contraente (garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016);
  - e) il termine di presentazione delle offerte;
  - f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
  - g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione o dell'ultimazione dei lavori;
  - h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - i) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - k) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice appalti;
  - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
  - n) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'Operatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti o compilazione del DGUE;
  - o) le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previste dall'art. 3 della legge 136/2010;
  - p) modalità di svolgimento della gara.
4. La richiesta di offerta, qualora la complessità della prestazione lo richieda oppure le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, è corredata da specifiche tecniche e/o da capitolati che definiscono tutti gli aspetti tecnico-economici e amministrativi dei lavori, dei servizi o delle forniture.

#### **ART. 12.5 – SCELTA DELL’AFFIDATARIO**

1. La scelta dell'affidatario può essere effettuata secondo le disposizioni del Codice mediante due criteri diversi:
  - a) **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato;
  - b) **il criterio del minor prezzo**, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
2. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, esclusivamente nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito riportati:
  - a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;
  - b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  - c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo

35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

#### **Art. 12.6 – SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. Quando il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente è quello del minor prezzo, l'espletamento delle operazioni di gara relative all'apertura e alla valutazione della documentazione amministrativa e della documentazione economica è demandato di norma al Responsabile Unico del Procedimento con la presenza di almeno due testimoni.
2. E' facoltà della SISPI individuare, in alternativa al RUP, un apposito Seggio di gara ad hoc. In tal caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
3. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le operazioni di gara sono affidate ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
4. Nelle more dell'attivazione dell'Albo dei Commissari presso l'ANAC, l'individuazione del Presidente della Commissione giudicatrice, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i., sarà interno alla Sispi, invece la nomina degli altri membri della Commissione giudicatrice dovrà avvenire mediante sorteggio pubblico i cui nominativi sono estratti dall'Albo degli esperti distinti per categorie istituito presso l'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare per l'Appalto di lavori pubblici (U.R.E.G.A.).

#### **ART. 12.7 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, VERIFICA DEI REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

1. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara o dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione delle fase di valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche. Tutte le attività svolte in sedute di gara devono essere verbalizzate.
2. Effettuata l'analisi delle offerte presentate dai concorrenti da parte del RUP, del seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, si procederà alla proposta dell'aggiudicatario, nei cui confronti è obbligatoria la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale.
3. La Sispi può riservarsi la facoltà di effettuare verifiche anche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.
4. Le verifiche sul possesso dei requisiti saranno espletate, a cura della SISPI S.p.A., nelle procedure per le quali vi è l'obbligo normativo, unicamente attraverso il sistema AVCPass (Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici), secondo le modalità rese note dalla stessa Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (oggi ANAC). E' in facoltà di SISPI S.p.A. utilizzare il sistema AVCPass anche nelle procedure esentate dall'obbligo di utilizzo dello stesso, come previsto nella deliberazione ANAC n. 157/2016.
5. Nel caso in cui la verifica dei requisiti abbia esito negativo, Sispi S.p.A. esclude il concorrente e procede alla verifica dei requisiti del concorrente risultato secondo in graduatoria e così via. In tal caso la Sispi si riserva di escutere l'eventuale garanzia provvisoria prestata dal concorrente che sia risultato privo dei requisiti prescritti.
6. Sispi S.p.A. si riserva comunque di non disporre l'aggiudicazione qualora non sia pervenuta alcuna offerta appropriata oppure sia giunta nei termini una sola offerta.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

**Art. 12.8 – STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto, per acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
2. Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata o mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata firmate digitalmente o in modalità telematica con firma digitale, ai sensi dell'art. 32 c.14 del Codice.

**ART. 13 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000 E INFERIORE A 1.000.000 €**

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000 avviene attraverso procedura negoziata con consultazione di almeno **quindici operatori economici**, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. La procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000 ricalca quella dettata dall'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice ed esplicitata negli artt. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8 del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, dunque si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per tali tipologie di affidamenti.

**ART. 14 – AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 €**

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 avviene attraverso ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 15 – PUBBLICITA'**

1. SISPI S.P.A. ottempera agli obblighi di pubblicità individuati e disciplinati dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nonché dalle normative speciali in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e s.m.i.) e in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.).
2. Tutti gli atti relativi alla programmazione di servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale nella sezione "**Società trasparente**" sotto la sezione "**Bandi di gara ed avvisi**" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..
3. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, **nei successivi due giorni dalla data di adozione** dei relativi atti, **il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.**
4. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento



informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

5. Nella stessa sezione sono pubblicati con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

#### **Art. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 2003 n.196 e s.m.i., Sispi S.p.A. tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del suddetto decreto.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la società Sispi S.p.A., nella persona del legale rappresentante *pro tempore* o del soggetto da questi formalmente delegato.

#### **Art. 17 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la normativa vigente di settore.
2. Successive modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito aziendale e si applica alle procedure da avviarsi dopo tale termine.